

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM
Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1070
REGOLAMENTO ELETTORALE

TITOLO I ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA.....	1
Articolo 1 – Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti.....	1
Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo	1
Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali	1
Articolo 4 - Comitato elettorale	2
Articolo 5 – Modalità di votazione	3
Articolo 6 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti.....	4
Articolo 7 – Sostituzione del rappresentante degli iscritti	4
TITOLO II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ADERENTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA.....	4
Articolo 8 – Rappresentanti degli enti aderenti	4
Articolo 9 – Designazione dei rappresentanti degli enti aderenti.....	5
Articolo 10 – Sostituzione del rappresentante degli enti aderenti.....	5
TITOLO III MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE	5
Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale.....	5
Articolo 12 – Norme transitorie	5

TITOLO I ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 1 – Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Fondo, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione indice le elezioni dei rappresentanti degli iscritti candidati a far parte dell'Assemblea dei Delegati informando gli iscritti e gli Enti aderenti.
2. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione designa, fra i propri componenti, il Presidente del Comitato Elettorale agli effetti del successivo art. 4 e provvede a fissare il giorno delle elezioni, il termine per la presentazione delle liste, – che comunque dovrà avvenire entro i trenta giorni antecedenti la data prevista per le elezioni – per la distribuzione delle schede elettorali agli iscritti e per la ricezione dei voti espressi.

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti al Fondo all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni sono indette.
2. Sono eleggibili gli iscritti che, alla data ultima di presentazione delle liste siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni.

Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali

1. Decorsi quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui all'articolo 1, potranno essere depositate presso la sede del Fondo le liste dei candidati di cui ai commi successivi; a tale deposito potrà provvedere un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice

copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.

2. Concorrono alle elezioni dei Delegati in Assemblea le liste sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti facenti parte dell'elettorato di cui all'articolo 2. A tal fine le firme devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia di un documento (anche aziendale) di identificazione. La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
3. Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati pari a venti, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo ed eventualmente dell'Azienda da cui dipende; esse inoltre dovranno essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione. I candidati dovranno essere individuati tra coloro che risultano iscritti al Fondo l'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette.
4. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste; la candidatura deve essere accettata dal candidato; l'accettazione deve risultare da apposita dichiarazione firmata dal candidato stesso. Tali documenti dovranno essere depositati unitamente al deposito delle liste.
5. Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale a norma del successivo articolo 4.
6. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Articolo 4 - Comitato elettorale

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste si costituisce presso la sede del Fondo il Comitato Elettorale composto da:
 - a. un rappresentante designato da ciascuna parte istitutiva mediante comunicazione scritta al Presidente del Fondo entro il termine di presentazione delle liste;
 - b. un membro del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con la delibera di cui all'articolo 1, in qualità di Presidente.

Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, da un rappresentante per ciascuna lista presentata qualora quest'ultima risulti validamente presentata ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5.

2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista, i componenti dell'Assemblea dei Delegati e del Collegio dei Sindaci
3. Il Comitato Elettorale accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate; in particolare:
 - a. verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
 - b. cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;
 - c. cancella i nomi degli ineleggibili nonché, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
4. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre il Comitato Elettorale comunicherà al presentatore di lista un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente il Comitato Elettorale richiederà ai relativi presentatori di

lista l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi del comma precedente.

5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
6. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Contro la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare al Comitato Elettorale ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione di inammissibilità.
7. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al comma 1.
8. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
 - a. riceve dal Presidente del Fondo l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto anche ai fini di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. b.;
 - b. sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità predispone le schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;
 - c. almeno 15 giorni prima della data delle elezioni riceve dal Fondo la comunicazione dell'avvenuto invio delle schede agli iscritti;
 - d. procede alle operazioni di scrutinio delle schede inviate per posta;
 - e. esamina e risolve – in unica istanza – eventuali casi di contestazione;
 - f. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
10. Il Comitato cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo ed ai presentatori di lista.

Articolo 5 – Modalità di votazione

1. Ogni iscritto vota per posta. In tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, il Fondo fornirà agli iscritti la scheda elettorale corredata delle istruzioni per la votazione e di apposita busta per la successiva spedizione al Comitato stesso.
2. Le schede elettorali, inviate dal Fondo ai sensi del precedente art. 4, comma 8, lett. c), riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità e saranno vidimate da almeno due componenti del Comitato Elettorale.
3. Non è ammesso il voto di preferenza.
4. Tutta la documentazione comprendente copia delle liste, un estratto del presente Regolamento Elettorale concernente le modalità di votazione e le operazioni di scrutinio, è pubblicata nel sito internet del Fondo.
5. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio gli iscritti dovranno far pervenire le schede al Comitato Elettorale utilizzando l'apposita busta inviata dal Fondo, entro il settimo giorno successivo alla data delle elezioni.
6. Il voto sarà espresso contrassegnando la lista dei candidati prescelta.
7. Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista nei casi in cui l'elettore abbia apposto più segni sulla medesima lista.
8. Sono nulli i voti apposti su una scheda non predisposta dal Comitato Elettorale ovvero quando vengono apposti su due o più liste. Qualunque altro modo di espressione del voto

differente da quello indicato nel presente articolo rende nulla la scheda; sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto o che non presentino alcun segno (scheda bianca).

Articolo 6 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti

1. L'ottavo giorno lavorativo successivo a quello fissato per le elezioni, i componenti del Comitato Elettorale procedono all'apertura delle buste ed allo scrutinio delle schede.
2. Il Comitato Elettorale, trascorso il termine di acquisizione delle schede elettorali, provvede a redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, relativo allo scrutinio delle schede nel quale saranno annotati:
 - a. il numero degli scritti aventi diritto al voto;
 - b. il numero degli scritti che hanno votato
 - c. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
 - d. il numero delle schede nulle e quello delle schede bianche.
3. Il Comitato Elettorale, provvederà all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
 - a. determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
 - b. ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero di cui alla lettera a); in particolare divide il numero dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei Delegati da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi attribuiti alla lista stessa; i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra; in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;
 - c. individua i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.
4. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei voti pervenuti.
5. terminate le operazioni di cui sopra, il Comitato proclama i risultati informando gli Organi del Fondo.
6. Gli eletti individuati ai sensi di cui ai commi precedenti, quali componenti della nuova Assemblea dei Delegati, entrano in carica dopo l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'elezione.

Articolo 7 – Sostituzione del rappresentante degli iscritti

1. Qualora nel corso del mandato un delegato cessi dalla carica si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista.

TITOLO II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ADERENTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8 – Rappresentanti degli enti aderenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto, gli Enti aderenti appartenenti al Gruppo IBM Italia designano i 15 Delegati provvedendo alla formazione di una lista unica

composta da quindici candidati, con indicazione, per ciascuno di essi, del numero progressivo di lista, del nominativo e dell'Azienda di riferimento in rappresentanza di IBM Italia SpA e delle sua Società controllate aderenti al Fondo e in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni.

Articolo 9 – Designazione dei rappresentanti degli enti aderenti

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione richiede agli Enti aderenti interessati di avviare la procedura per la designazione dei propri rappresentanti e indica il termine entro il quale tale designazione deve essere formalizzata agli Organi del Fondo.
2. Entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, gli Enti aderenti interessati comunicano agli Organi del Fondo la lista dei candidati dagli stessi designati, la cui nomina avrà efficacia dalla data in cui sono stati proclamati i risultati delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti.

Articolo 10 – Sostituzione del rappresentante degli enti aderenti

1. Il rappresentante dell'Ente aderente in assemblea può essere sostituito mediante designazione di un altro rappresentante da comunicare agli Organi del Fondo entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. Sarà cura degli Organi del Fondo dare formale riscontro alla comunicazione.

TITOLO III MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale

1. Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato dall'Assemblea del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Norme transitorie

1. Per la costituzione della prima Assemblea dei Delegati la data delle elezioni è fissata direttamente dal Presidente del Fondo con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.